# REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/81 DEL CONSIGLIO

**del 15 dicembre 1981**

**che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento deve essere stabilito ogni anno un prezzo limite per l'intervento, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che la qualità del raccolto della campagna 1981/1982 deve, in generale, essere considerata come media ;

considerando che i prezzi dei vini da tavola dei tipi R I, R II e A I, pur avendo registrato un aumento nelle ultime settimane sono ancora inferiori al prezzo limite per l'intervento ; che i prezzi dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III raggiungono un livello superiore al rispettivo prezzo limite per l'intervento, date le esigue disponibilità di questi tipi di vino ;

considerando che, grazie alle scorte di inizio campagna nettamente superiori a quelle della campagna precedente, la quantità totale disponibile supera ampiamente quella di una campagna media ;

considerando che il livello dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto delle summenzionate caratteristiche ; che è quindi opportuno aumentare i prezzi limite per l'intervento fissati per la campagna precedente, senza che tale aumento possa incentivare la produzione ;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2027/81 [3], per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982 ; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, i prezzi limite per l'intervento sono fissati nella stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi d'orientamento ; che i tipi di vini da tavola a cui si applicano tali prezzi sono stati definiti con regolamento (CEE) n. 340/79 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982, i prezzi limite per l'intervento sono così fissati :

| Tipi di vino | Prezzo limite per l'intervento |
|---|---|
| R I | 2,73 ECU/% vol/hl |
| R II | 2,73 ECU/% vol/hl |
| R III | 42,56 ECU/hl |
| A I | 2,47 ECU/% vol/hl |
| A II | 55,62 ECU/hl |
| A III | 63,51 ECU/hl |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. WALKER

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.